

COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Art. 10.10 Legge n. 183/2011; D.M. n. 34/2013; Art. 5 bis Regolamento Generale Previdenza 2012.

OBBLIGATORIETÀ DELLA COMUNICAZIONE

Come previsto dall'art. 5 bis del RGP 2012, in riferimento all'anno 2018, le Società tra Professionisti che abbiano tra i propri soci iscritti agli Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono tenute a comunicare ad Inarcassa l'intero volume d'affari annuo dichiarato ai fini IVA, quale realizzato nell'esercizio della propria attività. Le Società tra professionisti devono avere i presupposti stabiliti dalla legge (art. 10 L. 183/2011 e D.M. 34/2013) tra i quali:

-Requisito soggettivo: costituzione in forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) ovvero nella forma di società cooperative.

-Requisito oggettivo: avere nell'oggetto sociale l'esercizio di una o più attività professionali regolamentate. Le attività professionali che possono essere realizzate da una Società tra Professionisti non sono limitate ad una singola professione, ma è possibile costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di più attività professionali.

Si ricorda inoltre che (art. 5 bis RGP 2012):

- a decorrere dal 1° gennaio 2015, il reddito derivante dalla partecipazione a Società tra Professionisti costituisce, ai fini previdenziali, reddito professionale da assoggettare al contributo soggettivo, come disciplinato dal Regolamento Generale Previdenza 2012. Pertanto, qualora l'attività professionale sia svolta in tutto o in parte mediante STP, il reddito del socio ingegnere e/o architetto deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione all'utile (o alla perdita). Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale dello stesso e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.
- i soci di Società tra Professionisti i quali, contestualmente, siano iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e non siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato o ad altra attività esercitata sono tenuti all'iscrizione e contribuzione obbligatoria ed esclusiva presso Inarcassa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto e dall'art. 1 del presente Regolamento.
- i soci delle Società tra Professionisti che siano iscritti ad un Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono tenuti a comunicare annualmente ad Inarcassa la quota del volume d'affari IVA della Società, di propria pertinenza, determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.
- i soci iscritti ad Albi degli Ingegneri o degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sono personalmente tenuti a versare il contributo integrativo nella misura e nei termini di cui all'articolo 5 del RGP 2012, sul volume d'affari di propria pertinenza, determinata in funzione della propria quota di partecipazione alla società, previo riproporzionamento delle quote relative ad eventuali soci non professionisti.

TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione del volume d'affari IVA deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31-10-2019. E' possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2018 attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet www.inarcassa.it avendo a disposizione le credenziali di accesso.

Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

La comunicazione non comporta obblighi contributivi da parte delle società.

Il pagamento del contributo integrativo è a carico del singolo socio ingegnere o architetto che è, comunque, tenuto a presentare la dichiarazione per il Volume di Affari e Reddito professionale di competenza, secondo le istruzioni di compilazione al modulo Dich/2018.

Eventuali modifiche della struttura societaria avvenute nel corso dell'anno 2018 (es.: da società di ingegneria o società di professionisti a società tra professionisti) dovranno essere comunicate ad Inarcassa per la determinazione dei rispettivi adempimenti.

La comunicazione deve essere presentata dalla Società tra Professionisti anche nel caso in cui nell'anno di riferimento il Volume d'Affari imponibile sia nullo.

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l'importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli

Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto dai singoli soci la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. L'importo risultante, valorizzerà il campo E.1.

Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo. Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2018, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatorio**.

Allegato 3) Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). La compilazione di tale modulo ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Questo modulo è disponibile soltanto per le società che, nell'ambito della dichiarazione dei redditi 2016, hanno provveduto a compilarlo e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate. Vanno riportati, nei campi della **colonna 9**, esclusivamente i dati relativi alle fatture con Iva ad esigibilità differita, già indicate nella dichiarazione dell'anno 2016, che sono state incassate, in tutto o in parte, nel corso dell'anno 2018.

Il contributo integrativo corrisposto, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto dai singoli soci per l'anno 2018 (Rigo E.2).

SANZIONI

Sono previste sanzioni in caso di omissione o ritardo nell'invio della comunicazione rispetto al termine prescritto (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI

Inarcassa ha facoltà di esigere dalle società la documentazione idonea a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate, fermi restando i controlli diretti o incrociati esperibili presso i competenti uffici.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GLOSSARIO	
Comunicazione annuale e contributi dovuti dai soci	Artt. 2, 3, 5 e 5 bis Regolamento Generale Previdenza 2012.
Contributo integrativo	Art. 5 Regolamento Generale Previdenza 2012. <i>Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 - Art. 8 (Requisiti di regolarità contributiva)</i> <i>“Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 [società di professionisti e società di ingegneria] si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”.</i>
Società tra professionisti	Art. 10.10 Legge n. 183/2011; DM n. 34/2013
Prestazioni Professionali	Art. 5.5 Regolamento Generale Previdenza 2012.
Volume di Affari	Art. 20, DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. Rappresenta la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo, limitatamente alle operazioni di natura professionale di ingegneri ed architetti fatturate nell'anno solare.
Attività professionale	Art. 10.10 Legge n. 183/2011; DM n. 34/2013 E' possibile costituire una società tra professionisti “multidisciplinare”, per l'esercizio di più attività professionali
Controllo comunicazioni	Art. 3.3 Regolamento Generale Previdenza 2012.

Il testo del Regolamento Generale Previdenza 2012 è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

ISTRUZIONI

SEZ. A - DETERMINAZIONE DEL VOLUME DI AFFARI RELATIVO AD ATTIVITA' PROFESSIONALE DI INGEGNERI ED ARCHITETTI

A.1	Indicare il <i>Volume di Affari totale della società</i> conseguito nell'anno 2018 come risulta dalla dichiarazione IVA (rigo VE50). Gli importi devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro; inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro.
A.2	Riportare il <i>volume di affari professionale della società ai fini IVA</i> , cioè la quota parte dell'importo indicato al rigo A.1 relativa a fatture emesse dalla società a fronte di attività professionale realizzata in Italia da ingegneri ed architetti, indipendentemente dalla loro posizione contrattuale nei confronti della società (collaboratori esterni, soci, dipendenti). Tale importo deve essere indicato al netto del contributo integrativo sui corrispettivi.
A.3	<i>Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2018 con Iva esigibile in anni successivi</i> – Deve essere trascritto il volume d'affari (compreso in A2) delle operazioni effettuate nell'anno 2018 con IVA esigibile negli anni successivi (VE37 Mod. IVA 2019 - colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).
A.4	<i>Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2018</i> – Deve essere trascritto il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (VE39 Mod. IVA 2019 – al netto del contributo integrativo), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2018.
A.5	<i>Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE o extra UE</i> - Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. Nel rigo A5 pertanto deve essere indicato l'eventuale volume di affari (compreso in A1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE o extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2019).
A.6	Indicare il volume di affari riferito ad attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.
A.7	<i>Volume di affari imponibile del contributo integrativo</i> – Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: A2-A3+A4.
E.1	Contributo integrativo corrisposto dalla Società, nell'anno 2018, ad ingegneri o architetti, loro associazioni professionali, società di ingegneria od altre società di professionisti e tra professionisti, per prestazioni professionali ricevute. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto dai soci ingegneri e/o architetti solamente se la società non si configuri come committente finale della prestazione. Il rigo E2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' Allegato 1 - Elenco delle prestazioni ricevute per la deduzione del contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.
E.2	Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP – Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell' Allegato 3 – Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita . La compilazione di tale allegato, come previsto dal citato art. 5.1 ter, ha la finalità di evitare duplicazioni contributive in capo ai soci ingegneri e/o architetti, per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo. Nell'ambito della dichiarazione per l'anno 2018 l'allegato verrà riproposto solamente alle società che hanno provveduto alla compilazione dello stesso nella dichiarazione dell'anno 2016 e che presentano fatture certificate nella dichiarazione del 2016 non ancora incassate.

SEZ. B – NOMINATIVI DI TUTTI I SOCI

Devono essere trascritti tutti i nominativi dei singoli soci professionisti e non professionisti (es.: finanziatori) facenti parte della società tra professionisti; nel caso di soci professionisti, deve essere riportato l'albo di appartenenza. Deve inoltre essere riportato il codice fiscale di tutti i soci (professionisti e non professionisti). Deve infine essere indicata la quota di partecipazione posseduta al fine del riproporzionamento della quota stessa per la presenza di soci non professionisti (art. 5 bis RGP 2012).

